

Prot. n. 160544
del 14-08-2019



Associazione Nazionale Carabinieri SEZIONE DI VAIANO

Oggetto: Verbale Assemblea Straordinaria del 30/07/2019

Vaiano, 30 Luglio 2019

L'assemblea vede tutti i consiglieri Presenti, Segretario e Presidente. L'assemblea ha anche la presenza di soci sufficienti per l'approvazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente presenta la modifica dello statuto, per adeguarlo alle vigenti norme sul Terzo Settore. Viene presentato il Regolamento Interno per la sua Approvazione. Vengono inoltre illustrati gli obiettivi per l'anno 2019/2020.

Si apre la discussione con nessun appunto alla modifica dello Statuto e Regolamento Interno.

Si procede alla votazione per l'approvazione, e all'unanimità viene approvato tutto l'ODG.

Il Presidente
Cre Aus Leonardo Sarti

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 8 AGO 2019
al N. 2346 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO
Francesco Galdi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



Associazione Nazionale Carabinieri SEZIONE DI VAIANO

Oggetto: Verbale Assemblea Straordinaria del 30/07/2019

Vaiano, 30 Luglio 2019

L'assemblea vede tutti i consiglieri Presenti, Segretario e Presidente. L'assemblea ha anche la presenza di soci sufficienti per l'approvazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente presenta la modifica dello statuto, per adeguarlo alle vigenti norme sul Terzo Settore. Viene presentato il Regolamento Interno per la sua Approvazione. Vengono inoltre illustrati gli obiettivi per l'anno 2019/2020.

Si apre la discussione con nessun appunto alla modifica dello Statuto e Regolamento Interno.

Si procede alla votazione per l'approvazione, e all'unanimità viene approvato tutto l'ODG.

Il Presidente
Cre Aus Leonardo Sarti

Il Segretario



Statuto

Art.1

Costituzione, denominazione, sede e durata

Nella provincia di Prato, è costituita una associazione di volontariato denominata GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO ANC. Sezione di VAIANO ODV di seguito denominata "associazione".

La sede legale è ubicata nel Comune di Vaiano, i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata.

Art.2

Principi, finalità e attività

L'associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia giuridica, quindi patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'associazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 24.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche.

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni o (lett.y), co1, art. 5 del Codice del Terzo settore);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

Associati

Possono aderire all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dall'Organo di amministrazione. Tutti gli associati debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le deliberazioni degli Organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio arbitrale.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

Gli associati sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività medesima.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati sono divisi in due categorie:

- Soci ordinari, tutti coloro che hanno svolto o svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;
- Soci simpatizzanti, tutti coloro che non hanno svolto o non svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Art.4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere l'Organo di amministrazione e di essere eletti nello stesso;
- eleggere il Collegio dei revisori dei conti e di essere eletti nello stesso;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi;
- svolgere la propria attività preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Art.5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli associati facenti parte degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La decorrenza dei giorni viene calcolata dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano o tramite posta elettronica con avviso di ricezione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio dei revisori dei conti. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio di esercizio;
- approva la quota sociale annuale;
- elegge i membri dell'Organo di amministrazione;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sull'approvazione e sulle modificazioni degli eventuali Regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. I componenti saranno i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. I primi 3 membri saranno scelti tra i candidati soci ordinari, gli altri 4 membri saranno scelti tra tutti i candidati. L'Organo di amministrazione può invitare, tra gli associati, altri 3 membri, in qualità di esperti, e i Responsabili di Distaccamento (qualora presenti) con solo voto consultivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, inoltre sono ineleggibili o decadono associati che ricoprono cariche politiche o sindacali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri eletti hanno un solo diritto di voto, non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 60 giorni e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nominare il componente del Collegio arbitrale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente dell'Organo di amministrazione che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti.

Qualora all'intero dell'Organo di amministrazione, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea degli associati e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. Come primo candidato Presidente, tra i membri dell'Organo di amministrazione, si deve optare per un socio ordinario e successivamente tra i soci simpatizzanti. In presenza di più soci ordinari verrà scelto come primo candidato Presidente quello con maggiore anzianità di iscrizione all'organizzazione, in caso di ulteriore parità sarà preferito l'associato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti e qualora non ottemperi a quanto disposto negli articoli 7 e 8 in materia di convocazioni.

Il Presidente adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Segretario

Il Segretario è scelto tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di segretario termina con la decadenza dell'Organo di amministrazione che lo ha nominato.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "Libro degli associati", del "Libro dei beni inventariali", del "Rapporto annuale delle attività", detti registri possono essere in formato cartaceo o elettronico;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, in sua assenza il Presidente nominerà un sostituto.

Art. 11 Tesoriere

Il Tesoriere può essere scelto tra gli associati oppure incaricare un consulente esterno, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di tesoriere termina con la decadenza dell'Organo di amministrazione che lo ha nominato.

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'associazione.

Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità:

- predisporre lo schema del bilancio di esercizio che sottopone all'Organo di amministrazione entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, Regolamenti interni e le delibere degli Organi associativi, tra gli Organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale Toscana, dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi all'art. 24.

Art. 13 Collegio revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente o per richiesta scritta di un associato, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'associazione.

Art. 14 **Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 **Divieto di distribuzione degli utili**

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 **Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

Art. 18 **Quote associative**

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti negli Organi sociali.

Art. 19 **Bilancio di esercizio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, nella forma del rendiconto per cassa se ciò è ammesso dalla Legge, annualmente e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.20 **Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

- domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario il quale provvederà ad informare l'Organo che detiene il libro entro 15 giorni dalla data di presentazione.
- l'Organo a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà a rispondere all'associato sulla validità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo l'Organo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Art. 21 **Distaccamenti**

Per l'espletamento delle proprie attività l'associazione, con delibera dell'Organo di amministrazione, ha la facoltà di istituire dei distaccamenti nelle località che riterrà più opportune.

I distaccamenti potranno avere un proprio Responsabile e la loro gestione viene regolamentata da specifiche norme di attuazione e funzionamento emanate dall'Organo di amministrazione.

Art. 22 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dell'Organo di amministrazione o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 25 Adesione ad altre organizzazioni

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni ANC, o federazioni di associazioni ANC, solo se siano conformi al carattere ispiratore dell'associazione e previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Art. 26 **Uso dell'uniforme ANC**

L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'associazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, per le quali sia prevista, e nei servizi comandati.

Il Presidente nazionale ANC determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto riportato nei paragrafi precedenti. Gravi violazioni da parte dei singoli associati comportano il deferimento all'Organo di amministrazione ed al Collegio arbitrale.

Art. 27 **Rapporti con l'ANC**

L'associazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri, attraverso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni concernenti la propria attività.

L'Associazione è iscritta al registro nazionale dei soci federati istituito in seno alla Presidenza Nazionale ANC, secondo quanto previsto dai regolamenti Nazionali e partecipa, con apposita aliquota di volontari e mezzi, alle emergenze nazionali nell'ambito della Colonna Mobile Nazionale ANC.

Il Presidente dell'associazione, in occasione di emergenze nazionali, si rapporterà al Coordinatore regionale del volontariato di Protezione Civile ANC e all'Ispettore regionale.

Per conto di ANC, l'Ispettore regionale e il Coordinatore regionale possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previo accordo;
- verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'associazione, previo accordo;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea degli associati ed alle riunioni dell'Organo di amministrazione;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza dell'Organo di amministrazione.

Art. 28 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri nuclei di volontariato ANC, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29
Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Vaiano, 30/07/19

Approvato dall' Assemblea del Gruppo in data 30/07/19



Il Presidente
Car. Aus. Sarti Leonardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Sarti', written over the printed name.

REGOLAMENTO INTERNO

Parte I Norme generali

Art. 1 Uniforme

L'uniforme è quella approvata dalla Presidenza nazionale ANC. Indossare la divisa con i colori e gli stemmi dell'associazione, comporta da parte dell'associato una seria assunzione di responsabilità in quanto in veste di volontario dell'associazione rappresenta tutto il nucleo e l'A.N.C., l'associato dovrà quindi avere un comportamento improntato alla massima educazione e rispetto verso qualunque persona con cui si interrelazioni. I compiti assegnati saranno svolti con una educata e ferma determinazione, manifestando in ogni occasione professionalità e disciplina, privilegiando sempre comportamenti dettati dall'equilibrio e dal buon senso. Il vocabolario e il portamento devono essere sempre improntati all'educazione ed alla compostezza. Esclusivamente in fase operativa o su esplicita richiesta dell'Organo di amministrazione, gli associati devono indossare, il vestiario in loro dotazione. Per un dettaglio maggiore si rimanda alla direttiva nazionale in merito alle uniformi.

Art. 2 Distintivi

Al di fuori di quelli espressamente previsti per l'uniforme sono ammessi i distintivi delle Benemerenze e di quanto previsto dalla vigente normativa in campo delle onorificenze. In particolare, è vietato l'uso della fiamma dell'Arma dei Carabinieri, alamari, scudetti, gradi militari o simili, tubolari sulle spalline e quant'altro si richiami all'abbigliamento impiegato dall'Arma dei Carabinieri. Sono ammessi i distintivi di specializzazione, dietro presentazione del brevetto acquisito.

Art. 3 "Logo" ANC

L'associazione è autorizzata all'uso del "logo" ANC nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi. Per l'eventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla Presidenza nazionale, è necessaria l'autorizzazione dell'Organo di amministrazione in virtù del fatto che il "logo" ANC è marchio registrato.

Art. 4 Automezzi ANC

Le caratteristiche e la livrea dei mezzi rispecchia quanto riportato nella normativa nazionale ANC.

Art. 5
Adesione ad altri organismi di volontariato

E' fatto divieto agli associati di essere affiliati ad altre organizzazioni di volontariato con finalità simili o uguali a quelle di questa associazione. Norma transitoria: eventuali affiliazioni o subordinazioni pregresse all'adozione del presente regolamento, devono essere sottoposte al giudizio dell'Organo di amministrazione che si esprimerà nel merito.

Art. 6
Svolgimento elezioni Organo di amministrazione

Le elezioni per il rinnovo dell'Organo di amministrazione, come da Statuto, vengono indette dal Presidente almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato convocando l'Assemblea.

Gli associati per potersi candidare a membro dell'Organo di amministrazione devono essere iscritti all'associazione da almeno 3 anni.

Gli associati hanno diritto di voto alle elezioni dell'Organo di amministrazione se iscritti all'associazione da almeno 3 mesi.

Gli aventi diritto si possono candidare esprimendo per iscritto la loro volontà di essere eletti rispettando i termini predisposti dall'Organo di amministrazione comunque entro e non oltre 7 giorni dalla data indicata per le elezioni.

Il segretario uscente deve predisporre l'elenco dei soci aventi diritto di voto, le schede elettorali contenenti i candidati ed un tabellone necessario alla conta dei voti.

Ogni associato ha il diritto di esprimere al massimo 5 preferenze sulla scheda elettorale.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Le elezioni sono presiedute da una commissione di tre associati, non candidati alle elezioni, di cui uno facente funzione di Presidente della commissione elettorale.

La commissione elettorale ha la responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di conta dei voti.

La commissione elettorale deve stilare un verbale dove descrive le operazioni di voto dal loro inizio fino alla loro conclusione, riportando il risultato delle elezioni.

Risulteranno eletti gli associati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione all'organizzazione. In caso di ulteriore parità sarà preferito l'associato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.

I risultati delle elezioni possono essere impugnati da un associato entro 20 giorni dalla data delle elezioni, ricorrendo al Collegio Arbitrale.

Art. 7

Distaccamenti

Come da Statuto, per l'espletamento delle proprie attività l'associazione, con delibera dell'Organo di amministrazione, ha la facoltà di istituire dei distaccamenti nelle località che riterrà più opportune.

Ai distaccamenti verranno assegnati gli associati che risiedono nel Comune del distaccamento o in quelli limitrofi.

Gli associati facenti parte di un distaccamento eleggeranno un Responsabile ed un ViceResponsabile.

Il Responsabile del distaccamento sarà di diritto consigliere dell'Organo di amministrazione, senza diritto di voto.

Il Responsabile del distaccamento sarà legale rappresentante dell'associazione limitatamente agli incarichi relativi al distaccamento di appartenenza.

Il Responsabile del distaccamento si impegna a svolgere gli incarichi affidategli dall'Organo di amministrazione, e tenere costantemente aggiornato l'Organo di amministrazione sulle attività del distaccamento. Tutte le decisioni sulle attività da svolgere dai distaccamenti devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione.

Il Responsabile del distaccamento risponderà dell'operato del distaccamento all'Organo di amministrazione.

Il Responsabile del distaccamento dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa o dagli associati del distaccamento riuniti in assemblea, con la maggioranza dei presenti, o dall'Organo di amministrazione.

Il ViceResponsabile sostituisce il Responsabile del distaccamento nel coordinamento delle attività del distaccamento ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Responsabile del distaccamento si avvarrà di un associato per le attività di tesoreria.

Il distaccamento si può dotare di un proprio conto corrente, nel quale potrà operare il Responsabile del distaccamento ed il tesoriere a firma congiunta oltre che al Presidente dell'associazione.

Le movimentazioni di tesoreria dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione e dovranno essere prontamente comunicate al Tesoriere dell'associazione.

Parte II Norme operative e d'impiego

Art. 8

Denominazione

La denominazione "GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO ANC. Sezione di VAIANO ODV" può essere usata: nei comunicati, nelle dichiarazioni, nell'organizzazione delle iniziative, sui

mezzi operativi, sulle attrezzature, nella carta intestata, provenienti o di proprietà degli organismi statutari, o dietro esplicita autorizzazione dell'Organo di amministrazione.

Art. 9 Sede Operativa

La sede operativa dell'associazione è in Parco Ferri, a Vaiano, è aperta ai soci con modalità da concordare con l'Organo di amministrazione.

Art. 10 Criteri per il rimborso spese

Le spese documentate sostenute dagli associati per lo svolgimento di attività richieste loro, possono essere rimborsate con modalità predefinite dall'Organo di amministrazione, ovvero previo compilazione della nota spese e consegna dei relativi giustificativi.

Art. 11 Aspiranti

I requisiti, oltre quelli previsti da Statuto, per la ratifica ad associato sono:

- . età minima 18 anni;
- . età massima 75 anni;
- . certificato carichi e pendenze penali;
- . idoneità psico-fisica attestata da certificato medico.

La ratifica dell'aspirante associato è sempre e comunque subordinata ad un periodo di prova durante il quale sarà affiancato da un tutor o da un associato esperto che relazionerà sul suo comportamento in servizio. Agli aspiranti vengono date tutte le necessarie informazioni riguardanti lo Statuto, ed il regolamento interno dell'associazione. L'aspirante durante il periodo di tirocinio non avrà la possibilità di vestire la divisa, per lo svolgimento dei servizi vestirà il fratino ed il cappellino dell'associazione. Dopo il periodo reputato opportuno, verrà accettata la domanda dell'aspirante e gli sarà permesso di mettere la divisa. Se un aspirante non verrà considerato idoneo, dall'Organo di amministrazione, gli verrà comunicato come da Statuto.

Art. 12 Associati attivi

Per ogni associato sarà costituito un fascicolo personale custodito presso la sede dell'associazione a cura della segreteria e sotto la diretta sorveglianza dell'Organo di amministrazione che darà incarico per il trattamento dei dati personali.

Gli associati attivi sono coloro che hanno dato prova di equilibrio e responsabilità, che hanno accettato lo Statuto, il Regolamento interno, e le delibere degli Organi associativi. Si ribadisce che, come da Statuto, l'associato ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indetti e/o promossi dall'associazione.

Gli associati attivi sono coloro che si attivano al fine di svolgere le attività statutarie dell'associazione, sono destinatari di DPI e corsi specifici di formazione, prendono l'impegno morale di adoperarsi affinché tutto (dai servizi alla formazione, alla segreteria, alla logistica...) abbia idonea copertura operativa. Sono inseriti nella lista di EMAIL e degli SMS di avviso/attivazione dell'associazione a pieno titolo.

Art. 13 **Associati inattivi**

Gli associati inattivi, è l'associato che non può svolgere attività in quanto impossibilitato temporaneamente per motivi personali e/o fisici o che non svolge almeno un servizio a trimestre. Gli associati inattivi possono chiedere la sospensione dall'associazione riservandosi di comunicare, appena superati i problemi, il reintegro effettivo. L'associato inattivo non è esentato dal pagamento della quota sociale, se prevista, viene escluso dall'invio di SMS di attivazione/emergenza e di parte della corrispondenza (quella relativa ai servizi di volontariato e protezione civile). L'associato che non ha richiesto la sospensione e che non svolge almeno UNO servizio al mese, su proposta dell'Organo di amministrazione, perde la qualifica di associato.

Art. 14 **Diritti e doveri degli associati nella prestazione delle attività**

Gli associati hanno il dovere di cooperare al potenziamento e allo sviluppo morale e istituzionale dell'associazione, nonché all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno, e delle delibere degli Organi associativi. Gli associati collaborano senza pretendere alcunché, impegnandosi ad operare con spirito di collaborazione evitando ogni atto e comportamento che possa arrecare danno o intralcio ad altri.

Gli associati concorrono:

- . all'espletamento dei servizi di protezione civile;
- . negli interventi in caso di calamità ed emergenza;
- . nelle attività di assistenza soccorso e prevenzione;
- . in tutte le altre attività ed iniziative connesse con i fini istituzionali dell'associazione.

Sono previsti periodici corsi di addestramento e di aggiornamento nei singoli settori operativi. Qualsiasi nuova attività degli associati deve essere preventivamente esaminata, approvata e fatta propria dall'Organo di amministrazione.

Gli associati, nell'espletamento delle attività di istituto, usufruiscono di locali idonei, di mezzi e materiali dell'associazione, il tutto dovrà essere conservato con diligenza ed utilizzato solo in occasione di servizio o previa autorizzazione del Presidente. Ogni associato ne risponderà personalmente all'incaricato della logistica ed all'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati sono tenuti inoltre:

- . ad avere la massima cura della sede, provvedendo al riordino ogni qualvolta venga utilizzata per eventuali riunioni, etc..;
- . a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indetti e/o promossi dall'associazione;

. ad utilizzare obbligatoriamente i DPI consoni all'attività che sta svolgendo astenendosi qualora sprovvisti.

Art. 15

Utilizzo dei mezzi

L'associato dovrà seguire scrupolosamente il regolamento stilato dall'Organo di amministrazione. Ugual assunzione di responsabilità dovrà esserci nella guida dei mezzi, le autovetture devono essere utilizzate sempre nel pieno rispetto del codice stradale.

Nessun associato potrà mai permettersi di violare il codice stradale.

L'utilizzo dei segnalatori acustici e visivi deve sempre essere autorizzato dal caposquadra o da altra figura responsabile. Nel caso in cui l'associato alla guida del mezzo con i segnalatori acustici e visivi in funzione, venga fermato dalle autorità competenti, deve compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiarando l'autorità di Protezione Civile che ha richiesto l'intervento e la motivazione che giustifichi l'utilizzo dei suddetti segnalatori. Successivamente l'associazione farà pervenire copia dell'attivazione emanata dall'Ente attivante all'autorità di Polizia che ne ha richiesto visione. Compilare sempre il foglio di marcia ogni qual volta si prende un mezzo. Ogni problema o avaria si riscontri sui mezzi va tempestivamente segnalata sul foglio di marcia e comunicata al caposquadra o al responsabile dei mezzi.

Per qualunque violazione al codice stradale ne risponderà direttamente ed esclusivamente l'associato alla guida e se, con lui concordato, anche il capo squadra. I mezzi dell'associazione sono un bene prezioso del patrimonio comune degli associati, quindi tutti devono assumersi la responsabilità di vigilare sull'efficienza di questi ultimi e sul loro corretto utilizzo.

Art. 16

Attrezzature

Lo stesso criterio con cui vengono utilizzati i mezzi, deve essere applicato alle attrezzature dell'associazione. Materiali e vestiario consegnati dall'associazione o dagli Enti (vedi DPI) all'associato devono essere utilizzati con cura e restituiti in caso di uscita dall'associazione.

Durante lo svolgimento delle attività istituzionali è consentito l'uso delle sole attrezzature fornite dall'associazione.

Art. 17

Sinistri o danneggiamento mezzi o attrezzature

L'associato in caso di sinistro o danneggiamento dei mezzi o delle attrezzature causato per colpa grave o negligenza, sarà chiamato a risarcire il danno causato in parte o per intero.

Art. 18

Responsabili delle Attività

L'Organo di amministrazione, se ritenuto opportuno, procederà all'attribuzione degli incarichi nei seguenti settori:

- . Formazione

- . Gestione Emergenze
- . Magazzino
- . Mezzi e attrezzature
- . Cucina
- . Rapporti con società, sponsor ed Enti, e finanziamenti

Art. 19 **Caposquadra**

Il caposquadra è un associato incaricato dal Gestore delle Emergenze o dal Presidente del Nucleo, è accettato all'unanimità da una squadra di associati in mancanza di altri riferimenti. Il caposquadra ha la responsabilità del servizio e dovrà occuparsi di tutto quello che riguarda la logistica e l'operatività della squadra.

Il caposquadra in particolare dovrà occuparsi:

- . del controllo della sicurezza ambientale del luogo dove gli associati sono chiamati ad operare;
- . dell'allestimento dei mezzi e delle attrezzature occorrenti al servizio;
- . del vitto e dell'alloggiamento della squadra;
- . del rispetto dei vari regolamenti stilati dai settori di intervento;
- . rappresentare la squadra e l'associazione nei rapporti con le Autorità Locali, le Autorità di Prot. Civile e la stampa;
- . vigilare sul comportamento formale ed operativo della squadra;
- . tenere costanti rapporti informativi con il Gestore delle Emergenze;
- . tenere costantemente aggiornata la squadra di tutte le notizie che la riguardano con opportuni briefing;
- . utilizzare i briefing con la squadra per renderla partecipe delle decisioni prese, monitorando gli umori e problemi che possono sorgere;
- . il caposquadra può, in caso lo ritenga opportuno, allontanare un associato dalla squadra per comportamento non idoneo, successivamente dovrà relazionare sull'accaduto il Gestore delle Emergenze e/o il Presidente;
- . il caposquadra designato in ambiente operativo acquisisce il potere e la responsabilità di organizzare il servizio e di prendere decisioni ai quali tutti gli associati della squadra debbono attenersi.

Art. 20 **Associati operativi in una squadra**

E' obbligo per gli associati che si trovano ad operare in una squadra uniformarsi alle norme operative dell'associazione:

- . l'associato deve avere un atteggiamento totalmente allineato ai principi di base che l'identificano come volontario dell'associazione;
- . dovrà curare il buon rapporto con gli altri appartenenti della squadra e contribuire in modo costruttivo e disciplinato all'operato del caposquadra;
- . in presenza di altri mai si dovrà criticare l'operato di un componente della squadra e tanto meno del caposquadra, gli opportuni briefing giornalieri daranno ampia opportunità di discutere serenamente delle problematiche che dovessero sorgere;

- . mai scavalcare l'operato del caposquadra, che dovrà sempre essere l'intermediario fra la squadra e le Autorità Locali, le Autorità di Protezione Civile e la stampa;
- . durante la permanenza sul luogo di intervento bisognerà evitare di rilasciare dichiarazioni, interviste, divulgare notizie, esprimere opinioni, a terze persone, senza la preventiva autorizzazione del caposquadra, ciò al fine di evitare disagi e allarmismi ingiustificati;
- . il comportamento educato, disciplinato e formale della squadra nei confronti del caposquadra in presenza di estranei, confermerà quell'immagine di efficienza e professionalità che abbiamo ormai acquisito nel tempo;
- . l'associato, durante un servizio, non dovrà mai abbandonare il compito assegnatogli, senza autorizzazione del caposquadra;
- . il caposquadra, in caso di impegni operativi o di rappresentanza, delegherà un componente della squadra per fare le sue veci, con totale autonomia o con restrizioni che verranno specificate al momento;
- . l'associato dovrà tenere il massimo rispetto nei confronti degli associati più anziani di servizi e più anziani di età, per educazione e rispetto dei principi di base dell'associazione;
- . gli associati non devono sostituirsi, se non espressamente autorizzati, alle Autorità o alle Forze dell'Ordine, non devono assolvere a funzioni di cui non hanno competenza e/o professionalità;
- . nel caso in cui il caposquadra o il suo delegato non siano raggiungibili in alcun modo, gli associati più anziani di servizio o più anziani di età, o riconosciuti dalla squadra come persone leader, avranno la responsabilità di assumere delle decisioni che riguarderanno i componenti della squadra presenti in ambiente operativo.

E' importante che gli associati in servizio curino al meglio possibile il loro aspetto e abbigliamento, non sono tollerati:

- . capelli lunghi (per gli uomini);
- . barba incolta;
- . orecchini (per gli uomini, orecchini grandi per le donne);
- . abbigliamento trascurato;
- . capi di abbigliamento non da regolamento;
- . mancanza di pulizia personale.

Art. 21

Perdita qualifica di Associato

Gli associati, oltre che per i casi previsti dallo Statuto, perdono la qualifica per:

- . perdita della idoneità psicofisica che non consenta una qualsiasi utilizzazione (mancanza di idonea certificazione medica);
- . indegnità nei confronti di associati: affermazioni e/o comportamenti reiterati e/o clandestini, offensivi o lesivi, espressi anche con mezzi informatici, della dignità personale di altri associati;
- . indegnità nei confronti degli Organi associativi: affermazioni e/o comportamenti reiterati e/o clandestini, offensivi o lesivi, espressi anche con mezzi informatici, mirati a destabilizzare le decisioni democraticamente prese dagli Organi associativi;
- . espulsione.

Di tutto quanto precede deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale.

In caso di espulsione verrà fatta segnalazione alla Sezione ANC di competenza per le dovute valutazioni.

Art. 22

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Organo di amministrazione, verso gli associati che contravvengono alle norme statutarie, ai regolamentari, alle delibere degli Organi associativi e alle leggi.

Ammonizione verbale

è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni e viene trascritta (per memoria) sul fascicolo personale.

Ammonizione scritta

è una dichiarazione di biasimo (che va inserita nel fascicolo personale) ed è inflitta nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità.

Sospensione

per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta anche senza aver subito i precedenti provvedimenti disciplinari, viene trascritta sul fascicolo personale.

Avverso alla sospensione è ammesso il ricorso al Collegio arbitrale come da Statuto.

Espulsione

- . per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- . per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di comportamenti reiterati;
- . per illecito uso o appropriazione indebita di somme di pertinenza dell'associazione;
- . per appropriazione indebita di materiali o attrezzature di proprietà dell'associazione;
- . per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
- . per gravi atti di insubordinazione nei confronti dei responsabili del servizio, e degli Organi statutari;
- . per violazioni gravi delle leggi dello Stato.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza adeguata motivazione e prove circostanziali e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata all'associato con invito a discolarsi con le modalità previste dalla Statuto.

Gli associati che abbiano avuto inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti fino a nuove elezioni.

Gli associati che abbiano avuto inflitta la sanzione della sospensione decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti fino a nuove elezioni e non potranno presentare la propria candidatura per gli Organi statutari nelle successive elezioni.

Art. 23
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell'associazione ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Vaiano, 30 Luglio 2019

Approvato dalla maggioranza dell'assemblea del 30 Luglio 2019



Il Presidente ANC Sezione Vaiano
Car. Aus Sarti Leonardo